



REPUBBLICA ITALIANA

22711/18  
Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LIQUIDAZIONE  
CTU

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 27264/2014

Cron. 2274

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- LINA MATERA - Presidente -
- SERGIO GORJAN - Rel. Consigliere -
- UBALDO BELLINI - Consigliere -
- ELISA PICARONI - Consigliere -
- CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

Rep.

Ud. 13/06/2018

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 27264-2014 proposto da:

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in )

- ricorrente -

2018

2404

**contro**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;


- controricorrente -

avverso la sentenza n. 626/2014 della CORTE D'APPELLO  
di GENOVA, depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/06/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per  
l'accoglimento del VI motivo e l'infondatezza o  
l'inammissibilità dei restanti;

udito l'Avvocato [redacted] con delega  
dell'Avvocatura, difensore del ricorrente che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom right corner of the page.

### **Fatti di causa**

La spa S<sup>1</sup> - poi spa<sup>1</sup> - ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Genova la spa Banca Nazionale del Lavoro ed il Ministero dello Sviluppo Economico lamentando l'illegittima revoca del contributo, a fondo perduto, concesso dal Ministero convenuto, con decreto del 20.11.1996, per la realizzazione di un fabbricato industriale attinente alla sua attività imprenditoriale, a sensi del DM. 527/1995.

Osservava la società attrice come, erroneamente, non fosse stata concessa la proroga del termine di ultimazione lavori, concorrendo situazione qualificabile siccome forza maggiore e non risultando intempestiva, rispetto alla data di effettiva erogazione del contributo, la domanda di proroga.

Di conseguenza la società attrice instava e per la declaratoria di illegittimità della revoca disposta e per la condanna delle parti convenute ad erogare anche le ulteriori rate di contributo, ancora non versate.


Resistevano e la banca mandataria, che rilevava la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mera esecutrice delle disposizioni ministeriali, ed il Ministero, che instava per il rigetto dell'avversa domanda, risultando legittima la disposta revoca, e la restituzione anche della rata di contributo percetta.

Il Tribunale ligure ebbe a rilevare la carenza di legittimazione della spa B.N.L. in quanto mera mandataria dell'Amministrazione pubblica e rigettò la domanda svolta dalla società attrice.

La spa Gespimm interpose appello avanti la Corte ligure ed anche il Ministero propose impugnazione incidentale in punto restituzione della rata percetta, anatocismo e liquidazione del spese di lite.

La Corte territoriale ebbe a rigettare il gravame principale ed accolse quello incidentale, osservando:

come il contenzioso con l'impresa costruttrice del fabbricato esistesse già prima della richiesta ed erogazione del contributo, sicché non si poneva siccome causa



di forza maggiore rispetto al termine previsto di completamento dell'opera finanziata dallo Stato;

come la domanda di proroga del termine, previsto per il completamento dell'opera, era stata proposta tardivamente, sicché non v'era necessità di adottare alcun provvedimento di rigetto e di conseguenza non operava il meccanismo del silenzio assenso;

come corretta era stata la revoca totale del contributo poiché non rispettato l'obbligo del rendiconto finale, ex art 9 DM 527/1995, posto che, anche se in ritardo - nel 2003 -, l'opere di costruzione erano state ultimate;

come la motivazione del provvedimento amministrativo di revoca risultasse adeguatamente motivato;

come fossero fondate le ragioni dell'impugnazione incidentale, svolta dal Ministero, in punto restituzione anche della rata percetta, riconoscimento dell'anatocismo e tassazione delle spese di lite, in forza dell'effettivo valore della lite.

La spa ( ) - ora fallita e soggetta a concordato fallimentare - ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi - ma in realtà sei, poiché dal motivo quattro si passa al motivo sei - ed in prossimità di questa adunanza ha depositato memoria difensiva segnalando l'intervenuta declaratoria di fallimento. Il Ministero dello Sviluppo Economico s'è costituito a resistere con controricorso ed in prossimità dell'udienza ha depositato memoria.

### **Ragioni della decisione**

Il ricorso proposto dalla spa ( ) - ora fallita - s'appalesa siccome fondato esclusivamente in relazione al mezzo d'impugnazione proposto contro la statuizione sulla liquidazione delle spese di lite, mentre gli altri motivi sono privi di pregio giuridico.

Con il primo mezzo d'impugnazione la società ricorrente denuncia violazione del disposto in art 8 comma 1 lett. d e comma 4 DM 527/1995, in quanto la Corte

ligure ha malamente ritenuto non configurare l'ipotesi giustificativa della forza maggiore il contenzioso con l'impresa costruttrice del fabbricato - situazione che cagionò i ritardi nei lavori - sicché non furono conclusi nel termine prescritto nel decreto di concessione provvisoria del contributo.

La società impugnante opina che il contenzioso con l'appaltatore sorse - diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale - solo successivamente alla richiesta del contributo, sicché si poneva siccome fatto non addebitabile.

Inoltre erroneamente la Corte ligure assegnò valenza di contenzioso alla procedura d'accertamento tecnico preventivo - mera anticipata assunzione di elemento istruttorio per eventuale futura lite -, pendente in effetti prima dell'istanza di concessione del contributo, poiché detto procedimento non di natura contenziosa e non necessariamente prodromico ad una lite giudiziale.

Infine, erroneamente, ad opinione della società ricorrente, la Corte territoriale ebbe ad indicare come soluzione idonea, atta a consentire il rispetto del termine di conclusione lavori, la sostituzione dell'appaltatore inadempiente, poiché la pendenza della lite impediva al committente di modificare lo stato dei luoghi sino all'accertamento giudiziale.

La doglianza s'appalesa siccome infondata poiché si compendia in una mera contrapposizione della propria tesi difensiva rispetto alla ricostruzione giuridico-fattuale operata dal Collegio ligure.

Difatti la Corte genovese ha puntualmente esaminato la questione afferente al contenzioso esistente tra la società impugnante - quale committente - e la società appaltatrice, cui affidò l'esecuzione del fabbricato industriale ragione del contributo pubblico, ed ha messo in rilievo come la procedura per accertamento tecnico preventivo, benché atto d'istruzione preventiva e non già lite contenziosa, palesasse l'esistente criticità dei rapporti tra le parti incidenti proprio sulla possibilità di rispettare i termini di esecuzione dell'opera, ossia il rispetto del



termine prescritto in decreto di concessione provvisoria per il godimento effettivo del contributo riconosciuto.

Inoltre la procedura di istruzione preventiva appare preordinata, non solo, ad eventuale controversia giudiziaria da instaurare, ma anche propriamente alla necessità di un accertamento dello stato dei luoghi al fine della prosecuzione dei lavori con altro appaltatore.

Quindi la Corte territoriale ha esaustivamente esaminato la questione afferente la causa di forza maggiore – indicata dalla parte siccome factum principis –, adottata dalla società ricorrente a giustificazione del mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, e ben messo in rilievo le ragioni per le quali nella specifica situazione non trovasse applicazione l'addotto istituto.

Con la seconda doglianza la società ricorrente deduce sempre violazione della medesima citata norma in relazione alla ritenuta tardiva presentazione della domanda di proroga per l'ultimazione delle opere di costruzione, in quanto ebbe a operare affidamento sulla data di scadenza indicata dalla banca e correlata alla data di erogazione effettiva della prima rata di contributo pubblico.

Non sussiste la dedotta violazione della norma giuridica indicata in epigrafe posto che, con chiarezza, la disposizione in art 8 comma 1 lett. d DM 527/95 – versione vigente al 1997 - individua il termine di ultimazione lavori entro 48 mesi dalla data di presentazione della domanda ovvero – versione vigente dal 2000 – dalla data del decreto di concessione provvisoria del contributo.

In correlazione la norma in comma 4 citato articolo DM 527/95 fissa il termine ultimo utile per presentare tempestiva domanda di proroga almeno quattro mesi prima della scadenza del termine, siccome individuato in comma 1.

Dunque non si possono configurare margini di dubbio circa il termine ultimo di presentazione della domanda di proroga, poiché la parte ben a conoscenza della data in cui ebbe a presentare al Ministero domanda di concessione del contributo ovvero fu emesso il decreto di concessione provvisoria.



Non assume alcun rilievo, a tenor del chiaro testo normativo, il ritardo nell'erogazione del prima rata di contributo, poiché all'evidenza, risultando il termine di ultimazione fissato in relazione al momento della presentazione della domanda e non di erogazione del contributo, i lavori di costruzione dovevano esser finanziati autonomamente dal committente, che poi godeva del contributo rientrando dell'importo anticipato.

Inoltre l'eventuale errore commesso dalla banca nell'indicare la data ultima per la tempestiva presentazione dell'istanza di proroga in presenza del chiaro ed inequivoco dettato normativo, non rileva ai fini della configurazione del vizio dedotto poiché la disciplina legislativa non prevede alcun intervento al riguardo da parte della banca mandataria del Ministero, stante la completezza e chiarezza del testo normativo.

Rettamente poi la Corte ligure ha ritenuto non verificatosi l'effetto dell'approvazione della richiesta di proroga con il meccanismo del silenzio assenso, poiché un tanto presuppone la regolarità del procedimento amministrativo azionato, ossia la tempestività della richiesta di proroga, nella specie invece rimessa tardivamente.

L'opposta opinione della parte rimane a livello di contrapposizione della propria tesi difensiva rispetto alla ricostruzione normativa operata dai Giudici del merito, fondata sul già richiamato chiaro tenore sul punto del dettato normativo.

Con la terza doglianza la parte impugnante deduce violazione del principio del legittimo affidamento e, genericamente, violazione di norma di diritto, che non indica specificatamente in rubrica.

In buona sostanza la spa lamenta che la Corte ligure - accogliendo l'impugnazione incidentale esposta sul punto dal Ministero - abbia ritenuto corretta la revoca integrale del contributo concesso e, non già, solo parziale siccome stabilito dalla norma in art 8 DM 527/1995, posto che non poteva trovar applicazione la disposizione in art 9 cit. DM applicabile solamente alle ipotesi in cui i lavori di costruzione furono realizzati nei termini previsti.



Nella specie, invece, fu redatto e presentato rendiconto delle opere parzialmente realizzate alla revoca del contributo, ma non rispettato l'obbligo del rendiconto finale.

La fallacia dell'opzione interpretativa che sorregge l'argomentazione critica svolta dalla società impugnante appare evidente alla mera lettura del testo normativo in DM 527/95 proprio con riguardo al momento in cui il diritto al contributo si - per usare il termine in ricorso - "consolida" in capo al soggetto beneficiario.

La disposizione in art 10 comma 4 DM 527/95 prevede che solo dopo aver esaminato e valutato il rendiconto finale, previsto ex art 9 citato DM, il Ministro emette provvedimento definitivo di concessione del contributo, sicché sino a tal momento non si verifica alcuna situazione di "consolidamento" del diritto, in capo al soggetto beneficiario, in forza di interpretazione di altre norme.

La disposizione normativa al riguardo è icastica e non consente dubbio, tantomeno consente di ricavare aliunde disciplina diversa rispetto a quella dalla stessa portata.

Per altro, come rettamente sottolineato dalla Corte genovese, i due citati artt. 8 e 9 DM 527/95 regolano ipotesi fattuali distinte.

La disposizione in art 8 comma 1 lett. d) e comma 4 disciplina situazioni patologiche del rapporto concessorio, cui consegue la sanzione della revoca - totale o parziale - del contributo tra le quali rientra l'ipotesi di mancato rispetto del termine ultimo per il completamento dell'opera finanziata, cui non risulta anche correlato alcun specifico obbligo di rendicontazione parziale.

Viceversa la norma in art 9 citato DM riguarda la documentazione della spesa complessiva sostenuta al completamento dell'opera in collegamento con la disciplina posta dalla norma in successivo art 10, che regola la procedura per l'emissione del provvedimento di definitiva concessione del contributo ovvero sua revoca.

Quindi, anche in ipotesi di revoca parziale del contributo provvisoriamente assegnato, deve sempre seguire il provvedimento definitivo che "consolida" in


capo al soggetto beneficiario il diritto al contributo parziale goduto e di conseguenza deve essere rispettata la procedura prevista all'uso dagli artt. 9 e 10 DM 527/1995.

Dunque se la norma in tema di revoca del contributo prevede l'ipotesi di parziale realizzazione nel termine stabilito dell'intervento<sup>o</sup> sussidiato, tuttavia, risultando il contributo correlato alla realizzazione dell'opera prevista, al momento della sua - tardiva - realizzazione comunque il soggetto beneficiario del contributo provvisorio deve produrre la documentazione afferente il costo globale dell'intervento, relativamente al quale ha goduto del beneficio, affinché sia completata la procedura con l'emissione del provvedimento definitivo di concessione del contributo, ancorché ridotto in correlazione alla parte dell'opera realizzata nel termine non rispettato.

Non concorre la contraddizione nella sentenza impugnata rilevata dalla società ricorrente - l'opera non era stata ultimata nel termine -, posto che il Collegio ligure ha rettamete rilevato come la norma in art 9 DM citato trova applicazione quando - comunque - completata l'opera, anche tardivamente rispetto ai tempi previsti, mentre non trova applicazione solamente quando questa rimanga incompiuta.

Con il quarto motivo di impugnazione la parte ricorrente deduce violazione della norma in art 9 comma 2 DM 527/1995, in quanto la Corte di prossimità non ebbe a rilevare l'inadeguatezza della motivazione presente sul decreto di revoca, sicché non era comprensibile al soggetto destinatario la ragione dell'intervenuta revoca. La censura si risolve in una apodittica contrapposizione della tesi difensiva rispetto alla argomentata statuizione assunta sul punto dalla Corte ligure.

Difatti il Collegio genovese ha messo in risalto come nel provvedimento di revoca risulta chiaramente indicato che la revoca conseguiva al mancato rispetto dei termini di completamento dell'intervento sussidiato e nella mancata presentazione della documentazione finale di spesa al completamento dell'opera.



Quindi, come rettamente rilevato dalla Corte genovese, la motivazione appare esistente e perspicua a nulla rilevando la necessità di accertamenti fattuali circa le opere realizzate, posto che la revoca si fondava su<sup>o</sup> mancato rispetto di adempimenti formali.

Con la quinta – ma indicata come sesta in ricorso – doglianza la spaziosa lamenta violazione del disposto in art 356 cod. proc. civ. poiché la Corte di prossimità non ha pronunciato sulla sua istanza di ammissione di consulenza tecnica descrittiva delle opere realizzate.

La censura è priva di fondamento poiché l'accertamento della fondatezza della revoca totale del contributo per mancato rispetto di una prescrizione formale rendeva assolutamente irrilevante l'espletamento di consulenza per descrivere le opere realizzate, sicché la Corte ligure ha implicitamente ritenuto il mezzo istruttorio irrilevante.

Con <sup>il</sup> sesto - indicato siccome settimo in ricorso - ed ultimo mezzo d'impugnazione, la società impugnante deduce violazione della tariffa professionale nella liquidazione delle spese di lite, siccome operata dalla Corte ligure, e violazione del disposto in art 10 cod. proc. civ. in relazione all'individuazione del valore della lite al fine della liquidazione delle spese di lite.

L'elevata censura si partisce in due distinti profili.

La doglianza, circa l'applicazione del DM 55/2014 invece che l'art 1 legge 27/2012 quale tariffa forense applicabile per liquidare le spese di lite, s'appalesa siccome infondata poiché è insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. sez. un. n° 17405/12, Cass. sez 2 n° 30529/17 – che ogni qual volta il Giudice debba liquidare, ex novo, poiché accoglie il mezzo di gravame, le spese di lite valgono i parametri fissati con la tariffa all'epoca vigente e, non già, quella vigente all'epoca del precedente giudizio quando abrogata.

Ha invece fondamento la censura elevata in relazione alla statuizione della Corte ligure che – in riforma sul punto della prima corretta sentenza - il valore della lite era da individuare nell'importo risultante dalla sommatoria delle due



domande proposte dalla parte attrice, ancorché una in via principale e l'altra in via subordinata.

La fattispecie risulta regolata in tariffa forense con richiamo alle disposizioni circa la competenza di valore portate nel codice di rito e precisamente dal disposto in art 10 cod. proc. civ.

Detta norma, però, prevede il cumulo delle domande quando proposte contro la medesima parte, mentre nella specie la società attrice ebbe a proporre domanda in via principale - ottenere la residua parte de contributo concesso originariamente - e domanda in via subordinata all'ipotesi di rigetto della pretesa svolta in via principale - trattenere la somma già ricevuta -.

Quindi all'evidenza non ricorre l'ipotesi disciplinata dall'art 10 cod. proc. civ. risultando le due domande proposte in via gradata autoescludente, sicché - Cass. sez. 3 n° 11150/03 - ai fini dell'individuazione del valore della lite le due domande non potevano esser sommate - siccome erroneamente fatto dalla Corte ligure in riforma della corretta sul punto sentenza resa dal Tribunale - bensì doveva esser utilizzata a tal fine l'ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore.

Nemmeno soccorre lo svolgimento di domanda riconvenzionale da parte del Ministero - tesa alla restituzione della rata ricevuta dal privato poi accolta - posto che - Cass. sez. 2 n°736/1974, Cass. sez. 2 n° 1085/77, Cass. sez. 2 n° 14691/15 - anche in tale ipotesi le due domande contrapposte non si sommano poiché proposte contro parti diverse.

Dunque il principio di diritto da affermare è che a sensi dell'art 10 cod. proc. civ., richiamato dall'art 5 DM 140/12 - ratione temporis applicabile - le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini della determinazione del valore della causa con riguardo alla liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa.

La sentenza impugnata va dunque cassata limitatamente alla questione posta con motivo di gravame incidentale dal Ministero dello Sviluppo Economico

relativa alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, avuto riguardo all'individuazione del valore della causa.

Ad esito della cassazione della sentenza impugnata in parte qua, la lite va rimessa alla Corte d'Appello di Genova, altra sezione, che anche provvederà a disciplinare le spese di lite per questo giudizio di legittimità.


P. Q. M.

Accoglie per quanto di ragione il motivo sette - rectius sesto - del ricorso, rigetta gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Genova altra sezione.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2018.


Il Consigliere est.

Sergio Gorjan



Il Presidente

Lina Matera



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 25 SET. 2018



Il Cancelliere Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

